

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (9)	Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (9)
		— Peso netto —			— Peso netto —
1602 50 39 615	01	36,00	1602 50 80 495	01	36,00
1602 50 39 625	01	16,00	1602 50 80 505	01	36,00
1602 50 39 705	01	36,00	1602 50 80 515	01	16,00
1602 50 39 805	01	26,00	1602 50 80 535	01	48,50 (*)
1602 50 39 905	01	16,00	1602 50 80 595	01	36,00
1602 50 80 135	01	73,00 (*)	1602 50 80 615	01	36,00
1602 50 80 195	01	36,00	1602 50 80 625	01	16,00
1602 50 80 335	01	65,00 (*)	1602 50 80 705	01	36,00
1602 50 80 395	01	36,00	1602 50 80 805	01	26,00
1602 50 80 435	01	48,50 (*)	1602 50 80 905	01	16,00

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82.

(3) La restituzione per le carni bovine in salamoia è concessa per il peso netto della carne, al netto del peso della salamoia.

(4) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.

(5) GU n. L 221 del 19. 8. 1984, pag. 28.

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione.

(7) Per le destinazioni seguenti:

01 paesi terzi,

02 paesi terzi dell'Africa del Nord e del Vicino e Medio Oriente, paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale ed australe, ad eccezione di Cipro, del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,

03 paesi terzi europei, Ceuta, Melilla, Cipro, la Groenlandia, Pakistan, Sri Lanka, Birmania, Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord e Hong Kong, nonché le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, ad eccezione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera,

04 Austria, Svezia e Svizzera,

05 Stati Uniti d'America, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione,

06 Polinesia francese e Nuova Caledonia,

07 Canada,

08 paesi terzi dell'Africa del Nord, dell'Africa occidentale, centrale, orientale ed australe, ad eccezione del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,

09 Svizzera.

(8) In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 885/68 non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

(9) La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80.

(10) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: I paesi sono quelli definiti dal regolamento (CEE) n. 3518/91 della Commissione modificato.

I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 modificato.